

	SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO	
	RELATIVO AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI "PALAZZO	
	RANGONI FARNESE" SEDE DELLA PREFETTURA DI PARMA – UFFICIO	
	TERRITORIALE DEL GOVERNO, SITO IN STRADA REPUBBLICA, 39 -	
	PARMA (SCHEDE PRD0019 E PRB0009/PARTE), CON APPLICAZIONE DEI	
	CRITERI MINIMI AMBIENTALI DI CUI AL D.M. 23/06/2022	
	stipulato	per

	L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____	
	In Bologna, presso la sede della Direzione Regionale Emilia Romagna	
	dell'Agenzia del Demanio in Piazza Malpighi n. 19,	
	si stipula	
	TRA	
	- il Sig. _____, nato a _____ il giorno __/__/____, il quale	
	interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza	
	1	
Uso interno		

dell’Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Emilia Romagna, con

sede in Bologna, Piazza Malpighi n. 19, codice fiscale 06340981007,

indirizzo di posta elettronica certificata:

dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it, ivi domiciliato per la

carica, _____ (di seguito anche la

Stazione Appaltante),

E

- il Sig. _____, nato a _____ il __/__/____, il quale

interviene e agisce nel presente atto non per sé, ma esclusivamente

nella sua qualità di _____, e quindi in nome e per conto,

della società _____

(di seguito denominato “Appaltatore” e, unitamente all’Agenzia del

Demanio, “le Parti”);

PREMESSO CHE

- • con l’istituzione del capitolo 7759, nello stato di previsione della

	Spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018	
	(legge di Bilancio 2018), è stato formalizzato un primo stanziamento a	
	favore dell'Agenzia del Demanio di circa 130 milioni di euro per avviare	
	la realizzazione di un piano per la riqualificazione sismica del patrimonio	
	immobiliare dello Stato, per il quale sono stati previsti 950 milioni di euro,	
	nell'arco temporale 2018-2022 e annualità successive;	
	• nell'ambito degli interventi di prevenzione del rischio sismico per il cui	
	finanziamento l'Agenzia ha beneficiato dell'assegnazione di risorse in	
	attuazione dell'art. 1, comma 140, L. n. 232/2016, è stato individuato	
	l'immobile denominato "Palazzo Rangoni Farnese" Sede della	
	Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada	
	Repubblica, 39 - Parma (Schede PRD0019 e PRB0009/Parte);	
	• con determina a contrarre del 26/03/2020 assunta in pari data al	
	protocollo dell'Ufficio n. 2020/4455, la Direzione Regionale Emilia	
	Romagna dell'Agenzia del Demanio ha disposto di procedere	
	all'affidamento dei servizi progettuali finalizzati al Miglioramento sismico	
	relativo all'immobile demaniale Palazzo Rangoni Farnese, Sede della	
	Prefettura di Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte), mediante	

	l'avvio di una procedura europea aperta;	
	• con successivo contratto rep. 240 prot. n. 18057/2020 del 30/11/2020,	
	è stato affidato all'operatore economico RTP costituito (Mandataria)	
	Politecnica - Ingegneria ed Architettura - Società Cooperativa"; il	
	servizio di architettura ed ingegneria finalizzato al miglioramento	
	sismico Palazzo Rangoni Farnese" sede della Prefettura di Parma –	
	Ufficio Territoriale del Governo, sito in Strada Repubblica, 39 - Parma	
	(Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte), per l'importo di € 249.663,07,	
	oltre oneri previdenziali, ove dovuti, ed IVA;	
	• con verbale del 30/11/2020 assunto in pari data al protocollo	
	dell'Ufficio n. 2020/18082 è stato avviato il servizio di progettazione in	
	argomento;	
	• successivamente, questa Direzione Regionale con atto del 23/04/2021	
	assunto in pari data al protocollo dell'Ufficio n 2021/7180 ha affidato alla	
	società ASTRA ENGINEERING SRL con sede legale in Milano Via	
	Belgirate, n. 20 - Partita Iva e C.F. 04023400965, le verifiche di cui	
	all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 dei servizi di progettazione in argomento;	
	• con determina del 03/11/2021 assunta in pari data al protocollo	

	dell'Ufficio n. 2021/17923 è stato approvato il Progetto di Fattibilità	
	Tecnico ed Economica dell'intervento di Miglioramento sismico di	
	"Palazzo Rangoni Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio	
	Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda	
	PRD0019 e PRB0009/Parte);	
	• con verbale del 05/11/2021 assunto in pari data al protocollo	
	dell'Ufficio n. 2021/18107 si è dato avvio alla fase "Progetto Definitivo",	
	la cui regolare consegna è stata attestata con nota prot. n. 2022/814;	
	• con determina del Direttore Regionale del 16/12/2022 assunta in pari	
	data al protocollo dell'Ufficio n. 2022/19158 è stato approvato il Progetto	
	Definitivo dell'intervento di Miglioramento sismico di "Palazzo Rangoni	
	Farnese" Sede della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del	
	Governo - Strada Repubblica, 39 - Parma (Scheda PRD0019 e	
	PRB0009/Parte);	
	• con verbale del 13/01/2023 assunto in pari data al protocollo	
	dell'Ufficio n. 2023/442 si è dato avvio alla progettazione esecutiva;	
	• con verbale del 08/03/2023 assunto in pari data al protocollo	
	dell'Ufficio n 2023/4773, congiuntamente con la prefettura di Parma,	

	sono stati definiti i sottocantieri del Progetto esecutivo e l'ordine di esecuzione degli stessi;	
	• l'RTP Politecnica (mandataria), con pec del 21/03/2023, assunta al protocollo al n. 4565/2023, ha trasmesso il progetto esecutivo in argomento;	
	• la Regione Emilia Romagna, con Deliberazione di Giunta regionale n. 462 del 27/03/2023, ha approvato, con il concerto del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2023, ai sensi del comma 16 dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 50/2016, con validità a far data dal 03/04/2023:	
	• nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 16 del D.L.gs. 50/2016, si è dato mandato ai progettisti di adeguare il progetto esecutivo al nuovo prezzario regionale;	
	• in data 19/05/2023 l'RTP Politecnica (mandataria) ha trasmesso gli elaborati contabili del progetto esecutivo aggiornati al nuovo prezzario regionale ai sensi dell'art ai sensi del comma 16 dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 50/2016;	

	<ul style="list-style-type: none"> • con verbale prot. n. 2023/12551 del 31/07/2023, il RUP ha Validato il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs.n.50/2016; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • con determina del _____ assunta al protocollo dell'Ufficio al n. 2023/_____ la Stazione Appaltante ha approvato gli elaborati del progetto esecutivo dei lavori di miglioramento sismico di "PALAZZO RANGONI FARNESE" come validati dal RUP, con il relativo quadro economico; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • per la programmazione e l'avvio della procedura di affidamento dei lavori con la nota n. 2023/8135 del 19/05/2023 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (ora Responsabile Unico del Progetto) l'Arch. Armando Alfonso, funzionario in servizio presso la U.O. Servizi Tecnici, unitamente alla struttura di supporto allo stesso ai sensi dell'art. 31, comma 7, del previgente Codice degli appalti; 	
	<p>che, alla procedura de qua ha partecipato la società _____</p> <ul style="list-style-type: none"> - che quanto all'offerta tecnica, _____; - che, quanto alla componente economica dell'offerta, la predetta ha offerto un ribasso dello ____% (_____) rispetto all'importo posto a 	

	base d'asta di Euro _____ oltre IVA come per legge, a cui	
	vanno aggiunti Euro _____ come costi della sicurezza,	
	impegnandosi ad eseguire l'appalto di che trattasi per la somma	
	complessiva di Euro _____;	
	- che quanto alla componente temporale dell'offerta proposta, la	
	predetta ha offerto un ribasso nella misura massima consentita dal	
	disciplinare di gara del ____% (____), impegnandosi ad eseguire la	
	prestazione richiesta in complessivi _____ giorni;	
	che il RUP, con dichiarazione recante prot. n. _____ del	
	___/___/_____ ha verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e	
	speciale in capo all'operatore economico	
	- che la Stazione Appaltante, con determina prot. n. _____ del	
	___/___/_____, ha aggiudicato l'appalto di che trattasi in favore del	
	predetto O.E.;	
	- che l'Appaltatore ha prodotto a garanzia degli obblighi nascenti dal	
	presente contratto la polizza fideiussoria n. _____ emessa	
	dalla compagnia _____ il ___/___/_____, a titolo di cauzione	
	definitiva ex art. 103 del D.lgs. 50/2016, dell'importo di Euro	

	_____ , in corso di validità;	
	- che l'Appaltatore ha inoltre prodotto la polizza assicurativa n. _____	
	emessa dalla compagnia _____ il __/__/____ per danni di	
	esecuzione, per responsabilità civile, terzi e garanzia di manutenzione,	
	in corso di validità che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i	
	rischi connessi all'esecuzione dei lavori;	
	tutto ciò premesso, le parti costituite, come sopra rappresentate,	
	convengono e stipulano quanto segue:	
	Articolo 1 Premesse e Documenti	
	Le premesse che precedono e gli atti materialmente allegati al presente	
	contratto, che di seguito si riepilogano, costituiscono parte integrante e	
	sostanziale dello stesso:	
	ALLEGATO A: Capitolato Speciale d'Appalto	
	<i>(eventuali altri allegati)</i>	

	Si intendono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto,	
	benché non materialmente allegati, i seguenti documenti per	
	9	
Uso interno		

	l'affidamento dei lavori di cui in epigrafe, depositati agli atti della	
	Stazione Appaltante e in particolare:	
	- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19	
	aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il Capitolato	
	speciale allegato o non previsto da quest'ultimo;	
	- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo;	
	- l'elenco dei prezzi unitari del progetto;	
	- il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5,	
	del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;	
	- il POS;	
	- il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;	
	- il computo metrico estimativo;	
	- l'Offerta tecnica, economica e temporale dell'Appaltatore;	
	- il Patto d'integrità;	
	- la Scheda fornitore.	
	Articolo 2 Oggetto e obblighi dell'Appaltatore	
	La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta, senza	
	riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di miglioramento	

	sismico di “PALAZZO RANGONI FARNESE”, sede della Prefettura di	
	Parma – Ufficio Territoriale del Governo - Strada Repubblica, 39 -	
	Parma (Scheda PRD0019 e PRB0009/Parte).	
	L'appaltatore si impegna all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni	
	di cui al presente contratto a quelle di cui al capitolato speciale d'appalto	
	ed a quelle dei documenti richiamati al precedente articolo 1.	
	Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le	
	provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e	
	secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, con le	
	caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto	
	esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari	
	costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver	
	preso completa ed esatta conoscenza.	
	L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità	
	penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e	
	all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque	
	derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del	

corrispettivo contrattuale. Tutte le opere concernenti il presente contratto dovranno essere eseguite in conformità agli elaborati tecnici ed al Cronoprogramma ed al Piano di Sicurezza e Coordinamento, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati.

Articolo 3 Tempi di esecuzione, penali e sospensioni dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni** _____ (_____) naturali consecutivi decorrenti dalla data riportata nel verbale di inizio lavori di cui al successivo art. 4 del presente contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale, come stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 16 del presente atto nell'ipotesi in cui l'importo della penale superi il limite del 10% dell'importo contrattuale.

Per le ulteriori ipotesi in cui si applicano le penali si fa espresso rinvio a

quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il

diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento per eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Quanto alle sospensioni si fa espresso riferimento a quanto previsto dal

Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 4 Consegna ed inizio dei lavori e specifiche prescrizioni in ordine all'esecuzione.

Il Direttore dei Lavori, Previa autorizzazione del RUP, provvederà alla consegna dei lavori.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del presente contratto,

in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non

oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa

convocazione dell'esecutore nel rispetto dell'art. 5 del D.M. 7 marzo

2018 n. 49.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva oppure fissare un nuovo termine perentorio per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'esecutore potrà chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018.

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo secondo le modalità di calcolo stabilite nel Capitolato speciale.

	Particolari prescrizioni sono dettate per l'esecuzione dei lavori dal	
	capitolato speciale d'appalto.	
	L' Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna	
	ad eseguire conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente	
	in materia di Criteri Ambientali Minimi ogni fase di produzione, di	
	trasporto, di recupero, di smaltimento dei rifiuti risultanti dalle lavorazioni	
	oggetto dell'appalto	
	Articolo 5 Termini per il collaudo o per l'accertamento della	
	regolare esecuzione	
	Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati nel	
	Capitolato Speciale d'Appalto.	
	L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di	
	cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto	
	certificato che ha carattere provvisorio.	
	Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla	
	sua emissione e deve essere approvato dall'ente appaltante; il silenzio	

	dell'ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di	
	due anni equivale ad approvazione.	
	Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore	
	risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,	
	purché denunciati dall'ente appaltante prima che il certificato di	
	collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere	
	definitivo.	
	L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione	
	e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto	
	dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo;	
	resta nella facoltà dell'ente appaltante richiedere la consegna anticipata	
	di parte o di tutte le opere ultimate.	
	Articolo 6	
	Corrispettivi e disciplina pagamenti – anticipazione – revisione	
	prezzi	
	In ragione del ribasso offerto in sede di gara (pari allo ____%)	
	dell'importo ribassabile) l'ammontare contrattuale è di	
	Euro _____ (_____/__) oltre IVA, di cui Euro	

	XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di costi della	
	sicurezza.	
	Come previsto all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto, il contratto è	
	stipulato "a corpo e a misura".	
	a) per la parte di lavori da compensarsi "a corpo", pari ad euro	
	_____ (in ragione del ribasso offerto), l'importo resta fisso e	
	invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti	
	contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore	
	attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori;	
	b) per la parte "a misura", relativa agli oneri di conferimento a	
	discarica, previsti nell'importo di euro _____ (in ragione del	
	ribasso offerto), si procederà al pagamento in ragione della quantità	
	del materiale di risulta conferita a discarica risultante dai documenti	
	contabili e dai formulari dei rifiuti forniti dall'appaltatore;	
	Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori a corpo e a misura	
	si fa rinvio a quanto dettagliatamente precisato nel capitolato speciale	
	d'appalto.	
	All'appaltatore verranno corrisposti, pagamenti in acconto come di	

	seguito riportato:	
	Come stabilito dall'articolo 60 del D.Lgs 36/2023 è prevista la clausola di revisione prezzi e/o compensazione.	
	Quanto alla disciplina della stessa si fa espresso riferimento a quanto stabilito dalla norma succitata.	
	Le rate di acconto sono dovute ogni volta che i lavori eseguiti raggiungono un importo non inferiore a Euro 200.000,00, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.	
	Il RUP, ai sensi dell'articolo 125 comma 5 del Codice dei Contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.	
	18	
Uso interno		

	Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione già corrisposta.	
	I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'articolo 185 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.	
	In deroga al comma 1 dell'art. 26 del Capitolato, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati	
	Le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore e trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui	

all'art. 2 comma 1 del D.M. 03/04/2013 n. 55, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI) e dovranno essere intestate all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini n. 38, cap 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA RBSRLK, il numero di ODA che sarà tempestivamente comunicato dal RUP preliminarmente all'emissione della fattura elettronica, il CIG e il CUP, nonché il numero di protocollo del presente atto e la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

Quanto dovuto sarà liquidato, previa verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata "Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010"

	compilata dall'Appaltatore. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante	
	effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 secondo	
	le modalità previste dal D.M. 40/2008. In caso di raggruppamento	
	temporaneo di imprese, al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun	
	componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti	
	dell'Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite,	
	indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore	
	della mandataria previsto nell'atto costitutivo.	
	L'Appaltatore si riserva di chiedere l'anticipazione del prezzo secondo	
	quanto previsto dall'art. 125, del Codice degli Appalti.	
	L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di	
	garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari	
	all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al	
	periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il	
	cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti	
	di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo	
	periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e	
	automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al	

	progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni	
	appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di	
	restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi	
	a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono	
	dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della	
	anticipazione.	
	Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di	
	affidamento, ai sensi dell'articolo 120 del Codice.	
	Quanto alla revisione prezzi si precisa che qualora nel corso di	
	esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura	
	oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione,	
	del costo dei lavori superiore al cinque per cento, dell'importo	
	complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento	
	della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.	
	Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si	
	utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT relativamente ai costi di	
	costruzione.	
	Le modalità di presentazione dell'istanza di revisione dei prezzi ed ogni	

altro aspetto relativo alla presente clausola è disciplinato dal codice appalti.

Articolo 7 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10, l'Appaltatore si obbliga a utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa, indicato nella "Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010", ***(ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato)*** nell'ambito della quale sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L'Appaltatore dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura

	territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della	
	propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria. L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti	
	alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9	
	della legge n. 136/2010. L'inadempimento degli obblighi previsti nel	
	presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto	
	ai sensi dell'art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal	
	presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi	
	previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i	
	pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul	
	conto corrente dedicato.	
	Articolo 8 Capitolato Generale	
	Forma parte integrante del presente contratto, per quanto lo stesso non	
	venga materialmente allegato, il Capitolato Generale per gli Appalti di	
	Opere approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145.	
	Articolo 9 Osservanza delle norme in materia d'impiego	
	L'Appaltatore si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di	
	tutte le norme vigenti e di quelle che eventualmente fossero emanate	
	24	

	durante l'esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego di	
	mano d'opera. L'impresa ha l'obbligo, altresì, di fornire mensilmente al	
	Direttore dei Lavori l'importo dei lavori eseguiti nel mese, nonché il	
	numero delle giornate lavorative impiegate nello stesso periodo.	
	L'Appaltatore si obbliga, altresì, a produrre documentazione fotografica	
	dell'opera che verrà eseguita nella misura e secondo le modalità da	
	stabilire. L'Appaltatore è vincolato alla scrupolosa osservanza delle	
	norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni	
	varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro. Si richiama inoltre	
	l'Appaltatore all'osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 36/2023 e	
	s.m.i. in materia d'impiego.	
	Articolo 10 Piano di Sicurezza e Coordinamento	
	e Piano Operativo di Sicurezza	
	L'Appaltatore ha l'obbligo di attenersi al Piano di Sicurezza e	
	Coordinamento messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.	
	L'Appaltatore resta obbligato a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n.	
	81/2008 e s.m.i., oltre alle specifiche disposizioni contenute nel	
	Capitolato Speciale d'Appalto al "Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA	

DI SICUREZZA”.

Articolo 11 Osservanza norme contratti collettivi - Ritenute

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

	Articolo 12 Ritardo nel pagamento del personale dipendente	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
	di cui al comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs 36/2023, l'responsabile unico	
	del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso	
	l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non	
	sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della	
	richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante	
	paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni	
	arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario	
	del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore	
	inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.	
	Articolo 13 Tabella di cantiere	
	In ottemperanza a quanto previsto nella Circolare del Ministero dei	
	Lavori Pubblici del 01/06/1990 n. 1729/U.L., relativa all'obbligo di	
	apporre le tabelle informative nei cantieri di lavoro, l'Impresa esecutrice	
	si obbliga ad installare e mantenere nel cantiere, durante tutto il periodo	
	di esecuzione dei lavori, apposita tabella in n. ____ esemplare di	
	dimensioni non inferiori a mt. 1 (larghezza) per mt. 2 (altezza), collocata	
	27	
Uso interno		

in sito ben visibile indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi. Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa dovranno essere eseguiti con materiale di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere. In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per le comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori con l'illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori ed i nuovi tempi di completamento dell'opera. Per garantire l'osservanza delle suddette istruzioni, il Direttore dei Lavori potrà eseguire controlli periodici.

Articolo 14 Finanziamento dell'opera

L'Agenzia del Demanio ha previsto la copertura finanziaria con l'approvazione del Piano degli investimenti immobiliari per il triennio

	_____ Cap. _____ tipologia di investimento _____, e	
	precisamente:	
	• €._____;	
	• €._____;	
	Articolo 15 Direzione Tecnica	
	La Direzione Tecnica dei lavori appaltati sarà svolta prioritariamente dal	
	_____, lo stesso non potrà essere sostituito nella predetta	
	funzione senza l'esplicito assenso dell'Amministrazione appaltante	
	sotto pena della rescissione immediata del predetto contratto e del	
	risarcimento dei danni.	
	Articolo 16 Risoluzione del contratto	
	Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non	
	scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad	
	adempiere, mediante pec, assegnando un termine non superiore a 15	
	(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione per	
	l'adempimento. Rientra nelle ipotesi di inadempimento di non scarsa	
	importanza il mancato rispetto degli impegni che l'Appaltatore assumerà	
	in ordine all'esecuzione della prestazione nel rispetto delle prescrizioni	

	in materia di CAM.	
	Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023,	
	l'Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti	
	clausole risolutive espresse ex art.1456 c.c.:	
	a. frode nell'esecuzione del Contratto;	
	b. sussistenza, anche di uno solo, dei motivi di esclusione di cui all'art.	
	80 del Codice appalti o mancanza e/o decadenza della qualificazione	
	SOA richiesta dal Bando;	
	c. mancata presa in consegna dei Lavori o la mancata presentazione	
	per la presa in consegna dei Lavori dell'Appaltatore, entro il termine	
	fissato dalla Stazione appaltante;	
	d. ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei Lavori, derivante da cause	
	imputabili allo stesso, manifestatosi con l'ingiustificata interruzione delle	
	attività in cantiere che si protragga per oltre 45 (quarantacinque) giorni;	
	e. ritardo dell'Appaltatore nell'ultimazione dei Lavori, derivante da cause	
	imputabili allo stesso, di entità tale da superare, in penali giornaliere, il	
	10% (dieci per cento) dell'Importo contrattuale;	
	f. violazioni gravi del piano di qualità;	
	30	
Uso interno		

	g. gravi negligenze e/o le gravi contravvenzioni agli obblighi contrattuali assunti che pregiudichino il regolare e puntuale svolgimento dei Lavori;	
	h. affidamento in subappalto, o cottimo, di lavori, in violazione della vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia;	
	i. cessione del Contratto o cessione non autorizzata dei relativi crediti;	
	j. grave inosservanza dei piani di sicurezza, ovvero degli obblighi che la normativa vi-gente pone a carico dei datori di lavoro, ivi attinenti quelli alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali previste dalle vigenti normative in materia di salute dei lavoratori e tutela ambientale;	
	k. fallimento dell'Appaltatore, ovvero messa in stato di procedura concorsuale coatta, o altra condizione equivalente;	
	l. inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui alla Legge 136/2010;	
	m. mancato rispetto degli obblighi previsti dal GDPR 679/2006 e ss.mm.ii. e dei relativi regolamenti di attuazione;	
	n. affidamento di lavori al subappaltatore, sia che si tratti di impresa, che di lavoratore autonomo, anche di fatto, senza previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, comporta inadempimento	

	contrattualmente grave ed essenziale, anche ai sensi dell'articolo 1456	
	del codice civile, con la conseguente possibilità, per la Stazione	
	Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore ed è	
	ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% (dieci per cento)	
	dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno. Restano ferme le	
	sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982,	
	n. 646 e ss.mm.ii.;	
	i. la mancata trasmissione alla Stazione Appaltante dei documenti, di	
	cui al Capitolato speciale, determina l'inadempimento grave	
	dell'Appaltatore e, pertanto, è causa di risoluzione del Contratto e	
	ragione di risarcimento danni, in misura pari al 10% (dieci per cento)	
	dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.	
	- mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti;	
	- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico	
	dell'Agenzia;	
	- inadempimento agli obblighi di tracciabilità;	
	- violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione	
	del Patto di integrità presentato in sede di manifestazione d'interesse.	

	<p>Detta risoluzione espressa diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che la Stazione Appaltante darà per iscritto all'Appaltatore, tramite posta elettronica certificata.</p>	
	<p>In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.</p>	
	<p>La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.</p>	
	<p>Articolo 17 Codice etico</p>	
	<p>L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.</p>	
	<p>L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..</p>	
	<p>33</p>	
Uso interno		

	L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali	
	sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione	
	dell'impegno di cui sopra.	
	Articolo 18 Cessione del contratto e subappalto	
	È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il	
	presente contratto a pena di nullità.	
	Il subappalto sarà consentito, previa autorizzazione della Stazione	
	appaltante, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n.	
	36/2023, purché dichiarato in sede di offerta e fatta sempre salva la	
	verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti	
	dalla norma.	
	Articolo 19 Norme di rinvio	
	Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla	
	normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici	
	e al codice civile nonché al Capitolato Generale di cui al D.M.	
	19/04/2000 n. 145.	
	Articolo 20 Controversie e foro competente –	
	Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative	
	34	
Uso interno		

	all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto	
	saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Bologna.	
	Articolo 21 Domicilio	
	Ad ogni effetto le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:	
	l'Agenzia del Demanio presso la Direzione Regionale Emilia Romagna,	
	sede di Bologna, Piazza Malpighi n. 19, dichiarando di voler ricevere le	
	comunicazioni a mezzo PEC all'indirizzo	
	dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it , l'Appaltatore all'indirizzo	
	PEC _____.	
	Articolo 22 Spese del contratto	
	Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, ivi comprese quelle	
	per la registrazione, marche da bollo e consequenziali sono a carico	
	esclusivo dell'Appaltatore che con la stipula del presente atto si	
	impegna a corrispondere.	
	Articolo 23 Trattamento dei dati personali	
	Come già chiarito nella documentazione di gara e con l'informativa	
	privacy sottoscritta dall'Appaltatore al momento della presentazione	
	dell'offerta, l'Agenzia del Demanio ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del	
	35	

	GDPR Regolamento UE 2016/679 tratterà i dati relativi al presente	
	contratto nel rispetto dei principi di sicurezza e riservatezza. Le Parti	
	danno atto della correttezza e rispondenza al vero dei dati stessi,	
	esonerosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori	
	materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una non corretta	
	imputazione dei dati medesimi negli archivi elettronici e cartacei. Fermo	
	restando quanto sopra, l'appaltatore esprime il proprio consenso al	
	trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse al servizio	
	richiesto.	
	Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di	
	pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, relativamente alle	
	informazioni derivanti dall'affidamento del presente Contratto.	
	Articolo 24 Obbligo di riservatezza	
	L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni,	
	ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di	
	elaborazione dati, di cui sia a conoscenza, o in possesso, durante	
	l'esecuzione del Contratto, o, comunque, in relazione ad esso, e di non	
	divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di	

	utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.	
	All'Appaltatore è fatto divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni dell'Opera, salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante.	
	L'obbligo suddetto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario, o predisposto, in esecuzione del Contratto.	
	L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, seppur a vario titolo, nell'esecuzione del Contratto, dei suddetti obblighi di segretezza.	

	La firma elettronica del legale rappresentante dell'appaltatore significa anche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., specifica approvazione, ove occorra, delle disposizioni di cui agli artt. 2 Oggetto e Obblighi dell'Appaltatore – 3 Tempi di esecuzione, Penali e Sospensioni dei lavori – 6 Corrispettivi e disciplina dei pagamenti – anticipazione – 16 Risoluzione del Contratto – 17 Codice Etico – 18	
	37	
Uso interno		

Cessione del Contratto e Subappalto - 20 Controversie e foro competente- collegio consultivo tecnico - 22 Spese del Contratto - 24

Obbligo di riservatezza, del presente atto, avendone ben compreso il significato –

Per l'Appaltatore

Il presente atto consta a video di _____ pagine intere e parte della _____ oltre al documento in allegato.

per l'Agenzia del Demanio

per l'Appaltatore

Firma digitale

Firma digitale